

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dal dott. Andrea Baldanza, dall'avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e l'assistenza alla Segreteria del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 31 maggio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(120) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO TACCHINARDI (all'epoca dei fatti non tesserato per la Soc. US Pergocrema 1932 Srl), MANOLO BUCCI (Presidente della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) E DELLA SOCIETA' US PERGOCREMA 1932 Srl (nota n. 1720/866pf10/11/SS/fc del 26.9.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 settembre 2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

- Il signor Alessio Tacchinardi;
- Il signor Manolo Bucci;
- la società US Pergocrema 1932 Srl;

Per rispondere:

il signor Alessio Tacchinardi:

a) della violazione dell'art.1, comma 5 del C.G.S. in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lett. L e 29 del Regolamento per il Settore Tecnico per essere stato inserito nelle liste ufficiali di gara del 9 gennaio 2011 (Pergocrema - Giacomese) e 16 gennaio 2011 (Pergocrema - Bologna) della squadra nazionale Allievi Professionisti della Us Pergocrema 1932 srl, con la qualifica di massaggiatore, seppur in carenza dei requisiti previsti e, quindi dei titoli abilitativi professionali, richiesti dalla normativa di settore;

b) della violazione di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S. per esser stato inserito in 6 liste ufficiali di gara della Squadra Nazionale Allievi Professionisti della US Pergocrema 1932 Srl, con la qualifica di Dirigente Accompagnatore, seppur in carenza di alcun tesseramento con la società Us Pergocrema 1932 Srl;

il signor Manolo Bucci:

a) della violazione dell'art.1, comma 1 del C.G.S. in riferimento all'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito, e comunque, non impedito al sig. Vanazzi Stefano Santo, nella stagione 2010-2011, di svolgere attività di allenatore a favore della US Pergocrema 1932 Srl, con formale inserimento per tale funzione nelle distinte degli incontri della squadra nazionale Allievi Professionisti del 9 gennaio 2011 (Pergocrema-Bologna) e del 16 gennaio 2011 (Pergocrema-Giacomense), pur non essendo in costanza di tesseramento con la stessa società sino al 20 gennaio 2011, data di perfezionamento del suo vincolo;

b) per aver consentito, in relazione al combinato disposto degli artt.16, lettera L e 29 del regolamento per il Settore Tecnico al signor Tacchinardi Alessio di svolgere attività di massaggiatore della squadra Nazionale Allievi Professionisti della US Pergocrema 1932 Srl, pur non avendone titolo di abilitazione, come si evince dalle liste ufficiali di gara del 9 gennaio 2011 e del 16 gennaio 2011 e per aver permesso al medesimo signor Tacchinardi Alessio di essere inserito in altre sei gare della medesima squadra, quale dirigente

accompagnatore ufficiale in assenza di alcun tesseramento con la società Pergocrema 1932 srl; .a., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2 del C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al tesserato pro tempore;

la società US Pergocrema 1932 Srl;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente, al proprio tecnico ed al sig. Tacchinardi Alessio, ai sensi dell'art.4, comma 1 e 2 del CGS.

Il dibattimento

Preliminarmente la Commissione prende atto che il presente procedimento proviene da rinvio deciso nella riunione dell'11.11.2011.

Alla riunione del 31 maggio 2012 è comparso esclusivamente il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione:

per il signor Alessio Tacchinardi, l'inibizione per 4 mesi;

per il signor Manolo Bucci, l'inibizione per 3 mesi;

La Procura ha anche ribadito la richiesta di affermazione della responsabilità della società Pergocrema 1932 srl l'ammenda di € 3.000,00.

I motivi della decisione

Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano su inconfutabili elementi documentali atteso che risulta agli atti l'inserimento del signor Tacchinardi Alessio quale massaggiatore nella lista presentata in occasione dell'incontro Pergocrema-Giacomense del 16 gennaio 2011; Pergocrema-Bologna del 9 gennaio 2011; Reggiana-Pergocrema ovvero come accompagnatore ufficiale in occasione dell'incontro Pergocrema-Fiorentina del 30 gennaio 2011; Spal-Pergocrema; Pergocrema-Cremonese; Modena-Pergocrema; Pergocrema-Parma del 27 febbraio 2011. Dall'attestazione della Lega Pro del 14 aprile 2011 emerge altresì che il suddetto signor Alessio Tacchinardi "non risulta incluso nel censimento e neppure nei ruoli tecnici della società Pergocrema 1932 srl".

Atteso che l'inserimento del signor Alessio Tacchinardi all'interno delle liste presentate in occasione degli incontri sopra citati deve ritenersi avvenuto nella consapevolezza della società, deve affermarsi la responsabilità sia del signor Manolo Bucci, quale Presidente p.t. che della società Pergocrema 1932 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Il medesimo signor Manolo Bucci deve ritenersi anche responsabile per aver tollerato l'abusivo impiego come allenatore del signor Stefani Vanazzi. Sul punto appare sufficiente richiamare la pronuncia del Settore Tecnico F.I.G.C. Stagione sportiva 2011/2012 (comunicato n.126) con cui si è condannato il signor Stefano Vanazzi alla squalifica fino al 12 giugno 2012 per aver svolto attività di allenatore della squadra allievi del Pergocrema non essendo in regola con il tesseramento annuale.

Sulla scorta di tali elementi deve accogliersi la richiesta della Procura

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale afferma la responsabilità:

del signor Alessio Tacchinardi con applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione;

del signor Manolo Bucci con applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

della società US Pergocrema 1932 Srl con applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00)

(201) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GIANNATIEMPO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Atletico Nola) E DELLA SOCIETA' ASD ATLETICO NOLA (nota n. 3491/929pf10/11/SS/fc del 29.11.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 29 novembre 2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

- Il signor Luigi Giannatiempo;
- la società ASD Atletico Nola;

Per rispondere:

il signor Luigi Giannatiempo:

in qualità di Presidente p.t. della società ASD Atletico Nola per aver consentito e comunque tollerato che il signor Fortunato De Felice, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (matricola n.111.343), nel corso della stagione 2010/2011, nell'ambito del campionato Serie D Girone I, sia stato tesserato come calciatore della società ASD Atletico Nola con violazione dell'art.1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.33 del regolamento del Settore Tecnico (obbligo per i tecnici che intendono espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, di presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'albo) nonché come calciatore della ASD Sporting Salerno nell'ambito del campionato Eccellenza, con violazione dell'art.40, comma 2 delle N.O.I.F. (gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatore solo per le società per le quali prestano attività di tecnico); la società ASD Atletico Nola; a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Presidente della società.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 maggio 2012 è comparso esclusivamente il rappresentante della Procura Federale. La notifica al signor Luigi Giannatiempo è avvenuta in data 27 aprile 2011, presso la sede della società ASD Atletico Nola e risulta rifiutata (in quanto sconosciuto il precedente Presidente). Il Procuratore ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione:

per il signor Luigi Giannatiempo: l'inibizione per 2 mesi;

per la società ASD Atletico Nola: l'ammenda di € 1.000,00.

I motivi della decisione

In via preliminare deve ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio in ragione della circostanza che la notifica al signor Luigi Giannatiempo, in quanto avvenuta presso la sede della società ASD Atletico Nola, deve ritenersi comunque corretta.

Nel merito le contestazioni mosse dalla Procura devono essere accolte in quanto si fondano su inconfutabili elementi documentali. Il signor Fortunato De Felice risulta iscritto, per la stagione 2010/2011, nei ruoli del Settore Tecnico (matricola n.111.343). Deve ritenersi quindi illecito l'inserimento del medesimo nella lista presentata dalla società ASD Atletico Nola in data 24 ottobre 2010, nell'ambito del Campionato nazionale Serie D, in occasione dell'incontro contro la Turris, quale calciatore. Non risulta infatti agli atti alcuna sospensione dai ruoli tecnici. Lo stesso signor Fortunato De Felice risulta inoltre nella lista presentata in occasione dell'incontro del campionato Eccellenza del 16 gennaio 2011, quale allenatore dell'ASD Sporting Salerno. Tale illiceità è stata peraltro affermata anche dal Settore tecnico della F.I.G.C. con squalifica del De Felice fino al 30 giugno 2012 (Comunicato n.126).

In assenza di qualsiasi confutazione, stante la contumacia del signor Luigi Giannatiempo, non vi è ragione per dubitare che suddetto comportamento sia stato quantomeno tollerato da parte del signor Luigi Giannatiempo, Presidente dell'ASD Atletico Nola con conseguente responsabilità diretta anche della medesima società.

Sulla scorta di tali elementi deve accogliersi la richiesta della Procura

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale afferma la responsabilità:

del signor Luigi Giannatiempo con applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione;
della società ASD Atletico Nola con applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PELUSO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. GSF Spezia) E DELLA SOCIETA' GSF SPEZIA (nota n. 4939/154pf11/12/AM/ma del 31.1.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 31 gennaio 2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione disciplinare:

- Il signor Luigi Peluso;
- la società GFS Spezia;

Per rispondere:

il signor Luigi Peluso:

in qualità di Presidente p.t. della società GFS Spezia per aver consentito e comunque tollerato che la signora Sabrina Cardini, iscritta nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base (codice n.55.263) esercitasse le funzioni di allenatore della prima squadra femminile ininterrottamente durante le stagioni 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, in totale assenza di un suo formale tesseramento, venendo altresì inserita come Vice Presidente e Dirigente della medesima società senza aver conseguito la necessaria sospensione dall'albo dei settori tecnico, violando così l'art.1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.38, comma 1 delle N.O.I.F. e l'art.33, commi 1 e 3 del Regolamento del settore tecnico;

la società GSF Spezia;

a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al Presidente della società.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 maggio 2012 è comparso esclusivamente il rappresentante della Procura Federale. Il signor Peluso, in data 21 maggio 2012, ha presentato una memoria, riconoscendo la propria responsabilità, derivante dall'ignoranza della disposizione. Il Procuratore ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione:

per il signor Luigi Peluso: l'inibizione per 4 mesi;

per la società GFS Spezia: l'ammenda di € 2.000,00.

I motivi della decisione

Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano su inconfutabili elementi documentali (assenza di tesseramento della signora Sabrina Cardini, contemporaneo esercizio delle funzioni di allenatore e di Vicepresidente e dirigente, senza preventiva sospensione dai ruoli tecnici) peraltro riconosciuti dallo stesso signor Luigi Peluso nella memoria in atti. La signora Cardini Sabrina è stata, nelle stagioni indicate dalla Procura sia allenatrice della prima squadra femminile che Vicepresidente e dirigente della società GFS Spezia, senza alcun tesseramento dalla stagione 2007 al 2012, venendo altresì squalificata dal Settore Tecnico F.I.G.C. Stagione sportiva 2011/2012 (Comunicato ufficiale n.126) fino al 30 luglio 2012 .

Il riconoscimento della responsabilità da parte del signor Luigi Peluso, induce tuttavia a mitigare le pretese avanzate dalla Procura come nel dispositivo

Sulla scorta di tali elementi si afferma la responsabilità del signor Luigi Peluso a 3 (tre) mesi di inibizione e la conseguente colpevolezza della società GFS Spezia, a titolo di responsabilità diretta, ad € 800 (ottocento).

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale afferma la responsabilità: del signor Luigi Peluso con applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; della società GSF Spezia con applicazione della sanzione dell'ammenda di € 800,00 (ottocento/00)

(419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MIRKO CORDIOLI (Presidente della Soc. ASD Villafranca Veronese) E DELLA SOCIETA' ASD VILLAFRANCA VERONESE (nota n. 6654/510pf11/12/SS/vdb del 23.3.2012).

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria difensiva prodotta dal sig. Cordioli, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l'applicazione al sig. Cordioli Mirko della sanzione di mesi tre di inibizione ed alla Società ASD Villafranca Veronese quella dell'ammenda di €. 1.500,00, osserva quanto segue.

Il punto nodale della vicenda risiede nella valutazione del tipo di attività svolta dal sig. Carli Massimo nell'ambito del sodalizio oggi deferito, giacchè deve accertarsi se egli era il tecnico in seconda del Villafranca ovvero se ne frequentava la preparazione soltanto al fine di tenersi in forma essendo stato esonerato dalla compagine da lui in precedenza allenata.

In merito alle due opposte ipotesi dalle indagini sono emersi elementi in contrasto tra loro, dal momento che sia il Carli che il sig. Cordioli, presidente del Villafranca, hanno sostenuto che vi erano soltanto rapporti d'amicizia tra lo stesso Carli ed il primo allenatore del Villafranca, che permetteva al suo conoscente di allenarsi con la squadra.

Si tratta però di due dichiarazioni che tutto lascia intendere siano dettate da finalità difensive, contrariamente a quanto può affermarsi con riguardo a tutti gli altri elementi emersi dalle indagini, in primis le deposizioni rilasciate dai presidenti regionale e provinciale dell'Associazione Calciatori: quest'ultimo ha riferito di essere venuto a conoscenza di quanto posto in essere dal Carli, di averlo avvertito dell'illegittimità del suo comportamento, di averlo invitato a porre fine al suo atteggiamento.

Il tecnico non ha mai contestato il fatto di cui lo accusava il sig. Walter Bucci, limitandosi prima ad affermare che facevano tutti così, poi ad assicurare che avrebbe interrotto tale sua attività.

Inoltre sulla locale stampa specializzata sono apparsi articoli in cui il Carli veniva definito allenatore in seconda del Villafranca e nell'ambito di uno di essi lo stesso tecnico, al termine di una gara di Campionato, rilasciava in tal veste un'intervista negli spogliatoi dell'impianto di gioco, articoli in relazione ai quali il Carli non ha mai richiesto rettifiche o rilasciato smentite, mentre quella della Società contiene solo dichiarazioni della stessa, peraltro smentite da parte dei testi assunti.

La maggior credibilità di quanto affermato da terzi, se posto in paragone alle dichiarazioni dei deferiti, e l'obiettiva rilevanza degli articoli giornalistici portano a ritenere provato che il sig. Carli nella stagione 2010-2011 ha prestato l'attività di allenatore in seconda del Villafranca benché non fosse tesserato con tale compagine, anzi risultasse vincolato per altra società (Trento Calcio 1921 srl).

La sua responsabilità disciplinare dovrà essere valutata dalla Commissione funzionalmente competente, mentre in questa sede devono essere prese in considerazione le posizioni del sig. Cordioli e del Villafranca.

Il primo ha evidentemente concorso nella produzione dell'illecito, permettendo al Carli di agire come secondo allenatore benché non fosse tesserato presso la Società presieduta dal Cordoli stesso, ma vincolato con altro sodalizio.

Conseguentemente andrà dichiarata la responsabilità del suddetto presidente e quella diretta ed oggettiva del Villafranca in relazione agli illeciti commessi dal suo legale rappresentante e dal Carli che, seppur non tesserato per essa, ha comunque svolto attività in suo favore.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Mirko Cordioli la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed alla Società ASD Villafranca Veronese quella dell'ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00),

(379) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. CARLO BLATTI (Presidente della Soc. CC San Gregorio ASD) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(380) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. FRANCESCO SANSONE (Presidente della Soc. GSD San Giovanni Gemini) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(381) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. LAURA VOLPES (Presidente della Soc. ASD Sporting Arenella) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(382) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIOVANNI LUCA ASTORINA (Presidente della Soc. ASD Sporting Viagrande) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(383) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. AURELIO LOMBARDO FACCIALE (Presidente della Soc. ASD Troina) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(384) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. NICOLO' RIPA (Presidente della Soc. Pol. Villafranca Tirrena) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(385) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE SANFILIPPO (Presidente della Soc. Pol. Dil. Aquila Caltagirone) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(386) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARIANO GIANNONE (Presidente della Soc. Pol. Dil. Città di Villabate) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(387) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. PIERINO SCAFFIDI ARGENTINA (Presidente della Soc.

ASD Due Torri) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(388) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. LUIGI BONASERA (Presidente della Soc. GSD Enna Calcio) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(389) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. SALVATORE CATANIA (Presidente della Soc. SSD Gattopardo Palma Srl) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(390) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. ROSARIO SCROFANI (Presidente della Soc. AC Palazzolo ASD) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(391) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARIO CIARAMELLA (Presidente della Soc. ACD Paternò 2004) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

(392) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE LO SCIUTO (Presidente della Soc. USD Roccapalumba) EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330/cdt22 del 21.2.2012).

Occorre premettere in fatto quanto segue.

La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per le iscrizioni delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva 2010 – 2011. Veniva precisato in siffatta nota che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di enti federali, Società e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non si era potuto presentare contestualmente alla iscrizione.

Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l'inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva con un'ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale.

Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare.

Si precisava, infine, che l'inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza.

Nel caso portato all'attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 2 febbraio 2011 recante all'oggetto "Illecito disciplinare", in ottemperanza alla Direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata, aveva reso noto alla Procura Federale che alcune società partecipanti ai Campionati di detto Comitato avevano regolarizzato la propria posizione entro il secondo termine ed erano pertanto incorse nell'illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, provvedesse a deferire le Società inadempienti per l'applicazione dell'ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da € 50,00 ad € 400,00. Le Società segnalate, ad ognuna delle quali la lettera era stata inviata ai fini della conoscenza della contestazione ad esse mossa, erano la CCS Gregorio ASD, la GSD San Giovanni Gemini, la ASD Sporting Arenella, la ASD Sporting Viagrande, la ASD Troina, la Pol. Villafranca Tirrena, la Pol. Dil. Aquila Caltagirone, la Pol. D. Città di Villabate, la ASD Due Torri, la GSD Enna Calcio, la SSD Gattopardo Palma srl, la AC Palazzolo ASD, la ACD Paternò 2004, la USD Rocca Palumba, che la Procura Federale, con separati atti datati 29 ottobre 2011, deferiva singolarmente alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, unitamente al legale rappresentante di ciascuna deferita, che nell'ordine di elencazione delle suddette Società, risultavano essere i Sigg.ri Blatti Carlo, Sansone Francesco, Sig.ra Volpes Laura, Astorina Giovanni Luca, Lombardo Facciale Aurelio, Ripa Nicolò, Sanfilippo Salvatore, Giannone Mariano, Scaffidi Argentina Pierino, Bonasera Luigi, Catania Salvatore, Scrofani Rosario, Ciaramella Mario, Lo Sciuto Giuseppe.

In ogni deferimento veniva contestata ai legali rappresentanti delle Società la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle Disposizioni generali del C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010 del Comitato Regionale Sicilia, per aver disatteso l'obbligo per le Società di perfezionare l'iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato; ed alle Società la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l'addebito ascritto al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisioni pubblicate sul CU n. 330/CDT 22 del 21 febbraio 2012, accoglieva i deferimenti ed infliggeva ad ogni Società la sanzione dell'ammenda ed al legale rappresentante di ciascuna Società la sanzione dell'ammonizione.

Detta ultima sanzione era motivata sul presupposto dell'applicazione ai deferiti delle attenuanti del caso, tenuto conto che si trattava di inadempimenti di natura parziale, maturati in un contesto minimo e particolare.

Per l'effetto venivano inflitte le seguenti ammende: € 100,00 a CCS Gregorio ASD, GSD San Giovanni Gemini, ASD Sporting Arenella, ASD Sporting Viagrande, ASD Troina, Pol. Villafranca Tirrena; € 150,00 a Pol. Dil. Aquila Caltagirone, Pol. D. Città di Villabate, ASD Due Torri, GSD Enna Calcio, SSD Gattopardo Palma srl, AC Palazzolo ASD, ACD Paternò 2004; € 50,00 a USD Rocca Palumba, nonché l'ammonizione a carico dei Sigg.ri Blatti Carlo, Sansone Francesco, Sig.ra Volpes Laura, Astorina Giovanni Luca, Lombardo Facciale Aurelio, Ripa Nicolò, Sanfilippo Salvatore, Giannone Mariano, Scaffidi Argentina Pierino, Bonasera Luigi, Catania Salvatore, Scrofani Rosario, Ciaramella Mario, Lo Sciuto Giuseppe.

Avverso tali decisioni ricorre con separati atti la Procura Federale, la quale, richiamati i fatti e deducendo che la responsabilità della Società è sempre da imputarsi al soggetto attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione

organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiede che, in parziale riforma di ogni singola decisione, venga inflitta ai legali rappresentanti delle Società deferite, singolarmente considerati, la inibizione di mesi due per ognuno ai Sigg.ri Blatti, Sansone, Volpes, Astorina, Lombardo Facciale e Ripa; di mesi tre per ognuno ai Sigg.ri Sanfilippo, Giannone, Scaffidi Argentina, Bonasera, Catania, Scrofani e Ciaramella; di giorni trenta al Sig. Lo Sciuto.

Ha aggiunto la ricorrente che le decisioni impugnate si sono poste in contrasto con il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva anche di ambito territoriale, i quali, in casi analoghi, affermata la concomitante responsabilità del legale rappresentante e della società in relazione all'art. 1 comma 1 CGS quanto al primo ed all'art. 4 comma 1 quanto alla seconda, avevano comminato ai legali rappresentanti delle società inadempienti la sanzione della inibizione, in quanto maggiormente afflittiva rispetto a quella della semplice ammonizione, non adeguata alla gravità dei fatti contestati ed agli effetti consequenziali derivati.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, previa riunione degli stessi. Nessuno è comparso dei deferiti, i quali non hanno in alcun modo contro dedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare deve essere stralciata dal presente procedimento la posizione del Sig. Ciaramella Mario, legale rappresentante della Soc. ACD Paternò 2004, in quanto non risulta ricevuta dal deferito la lettera di comunicazione della fissazione della riunione odierna, per essere la stessa ritornata al mittente con la dicitura destinatario trasferito.

Gli atti afferenti siffatta posizione vanno rimessi alla Procura Federale per la eventuale rinnovazione del ricorso.

Deve essere inoltre disposta la riunione dei restanti ricorsi stante l'evidente connessione oggettiva tra loro esistente.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, che l'inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H).

Inoltre, l'art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all'obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va inevitabilmente ascritto l'addebito del mancato adempimento.

In sintesi, sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale e peraltro riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione di questa Commissione n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011; nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012).

In tale contesto, le decisioni impugnate andranno riformate limitatamente alla erronea mancata inibizione dei summenzionati legali rappresentanti delle deferite; a tutti costoro andrà inflitta la detta sanzione, da comminarsi in maniera inferiore rispetto al chiesto, avuto riguardo all'orientamento di questa Commissione, che si espresso in giorni trenta di inibizione per il primo inadempimento contestato ed in giorni quindici per ogni inadempimento ulteriore.

Nei casi dedotti nel presente procedimento e, più in particolare dalla lettera della parte motiva del deferimento, risulta che ad ogni Società era stato contestato un solo inadempimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale:

dispone lo stralcio della posizione del Sig. Mario Ciaramella, legale rappresentante della ACD Paternò 2004 e rimette gli atti alla Procura Federale per la eventuale rinnovazione del ricorso;

riuniti i restanti ricorsi, a parziale modifica di ogni decisione impugnata, infligge ai Sigg.ri:

Carlo BLATTI (Presidente della Soc. CC San Gregorio ASD);

Francesco SANSONE (Presidente della Soc. GSD San Giovanni Gemini);

Laura VOLTPE (Presidente della Soc. ASD Sporting Arenella);

Giovanni Luca ASTORINA (Presidente della Soc. ASD Sporting Viagrande);

Aurelio LOMBARDO FACCIALE (Presidente della Soc. ASD Troina);

Nicolò RIPA (Presidente della Soc. Pol. Villafranca Tirrena);

Salvatore SANFILIPPO (Presidente della Soc. Pol. Dil. Aquila Caltagirone);

Mariano GIANNONE (Presidente della Soc. Pol. Dil. Città di Villabate);

Pierino SCAFFIDI ARGENTINA (Presidente della Soc. ASD Due Torri);

Luigi BONASERA (Presidente della Soc. GSD Enna Calcio);

Salvatore CATANIA (Presidente della Soc. SSD Gattopardo Palma Srl);

Rosario SCROFANI (Presidente della Soc. AC Palazzolo ASD);

Giuseppe LO SCIUTO (Presidente della Soc. USD Roccapalumba);

la inibizione di gg. 30 (trenta) ciascuno.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dal dott. Andrea Baldanza, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 31 maggio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(432) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD NUOVA CIRCE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI SETTE AL SIG. FABRIZIO VITTORI (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 179 del 23.3.2012).**

Con atto del 26.3.2012, l'Avv. Claudia Salvador, qualificatasi difensore del Sig. Fabrizio Vittori e della ASD Nuova Circe ha impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 179 del 23.3.2012, con la quale la CDT presso il CR Lazio ha inflitto al primo, Presidente della Società, la sanzione della inibizione per mesi sette, ed alla seconda la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

Il procedimento trae origine dal deferimento con il quale il primo era stato incolpato della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS con riferimento all'art. 5, co. 1, 4 e 5, CGS e con le aggravanti, ai fini della determinazione della pena, di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 e della reiterazione, per avere ripetutamente rilasciato, a mezzo organi di stampa, dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell'Istituzione federale nel suo insieme e in particolare del CR Lazio della LND mettendo altresì in dubbio la regolarità delle gare, l'imparzialità degli Ufficiali di gara nonché dei componenti degli organi della giustizia sportiva, mentre la seconda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, e 5, co. 2, CGS per le violazioni ascritte al suo Presidente.

Il reclamo è inammissibile.

L'art. 33 CGS impone che gli unici legittimati a proporre reclamo siano le società ed i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso (co. 1) e che i reclami e ricorsi sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori devono essere trasmessi agli organi competenti direttamente dalle parti interessate (co. 5), le quali, se presenti, possono successivamente farsi assistere da persone di loro fiducia (art. 34, co. 7).

Il combinato disposto di tali norme impone, pertanto, che l'impugnativa debba essere sempre effettuata personalmente dalla parte interessata o dal suo procuratore con ciò intendendosi non tanto chi sia incaricato dell'assistenza di cui al predetto art. 34, quanto, invece, chi sia dotato del potere specifico di impugnare sostituendosi, sostanzialmente, alla parte interessata, secondo quanto costituisce *ius receptum* nell'interpretazione della norma da parte degli organi di giustizia sportiva.

La sottoscrizione da parte di soggetto privo di tale potere, determinando l'insussistenza di una condizione dell'azione, integra un difetto sostanziale e originario dell'atto e non un profilo di mera irregolarità formale nel conferimento della procura, insuscettibile, quindi, di sanatoria ex art. 33, co. 9, CGS.

Questo è quanto avvenuto nel caso di specie.

Il reclamo è stato sottoscritto non dal tesserato e dal legale rappresentante della società, bensì da persona che si qualifica rappresentante e/o difensore delle parti, in virtù di nomina in atti, che però, a parte il dato letterale e per quanto detto, è inidonea a spiegare effetti quanto ad eventuali future impugnazioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(451) – APPELLO DELLA SOCIETA' US SANREMESE CALCIO 1904 Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI CINQUE CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC AL SIG. MARCO DEL GRATTA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Ospedaletti Sanremo ora US Sanremese Calcio 1904 Srl) E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 56 del 29.3.2012).**

Con atto del 4.4.2012, l'Avv. Silvia Chiappalupi, qualificatasi difensore della US Sanremese Calcio 1904 Srl in liquidazione e del Sig. Marco Del Gratta ha impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 56 del 29.3.2012, con la quale la CDT presso il CR Liguria ha inflitto al Sig. Marco Del Gratta, all'epoca dei fatti Presidente della SSD Ospedaletti Sanremo oggi US Sanremese Calcio 1904 Srl, la sanzione della inibizione nel massimo edittale di anni cinque, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ed alla US Sanremese Calcio 1904 Srl a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

Il procedimento trae origine dal deferimento con il quale il primo era stato incolpato della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS per avere, tramite persona appositamente incaricata, incendiato in due differenti occasioni a fini ritorsivi nel corso della stagione sportiva 2008/2009, alcuni automezzi di proprietà della Società Carlin's Boy, mentre la seconda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS per le violazioni ascritte all'allora Presidente.

Il reclamo è inammissibile.

L'art. 33 CGS impone che gli unici legittimati a proporre reclamo siano le società ed i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso (co. 1) e che i reclami e ricorsi sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori devono essere trasmessi agli organi competenti direttamente dalle parti interessate (co. 5), le quali, se presenti, possono successivamente farsi assistere da persone di loro fiducia (art. 34, co. 7).

Il combinato disposto di tali norme impone, pertanto, che l'impugnativa debba essere sempre effettuata personalmente dalla parte interessata o dal suo procuratore con ciò intendendosi non tanto chi sia incaricato dell'assistenza di cui al predetto art. 34, quanto, invece, chi sia dotato del potere specifico di impugnare sostituendosi, sostanzialmente, alla parte interessata, secondo quanto costituisce *ius receptum* nell'interpretazione della norma da parte degli organi di giustizia sportiva.

La sottoscrizione da parte di soggetto privo di tale potere, determinando l'insussistenza di una condizione dell'azione, integra un difetto sostanziale e originario dell'atto e non un profilo di mera irregolarità formale nel conferimento della procura, insuscettibile, quindi, di sanatoria ex art. 33, co. 9, CGS.

Questo è quanto avvenuto nel caso di specie.

Il reclamo è stato sottoscritto non dal tesserato e dal legale rappresentante della società, bensì da persona che si qualifica rappresentante e/o difensore delle parti, in virtù di nomina in atti (peraltro contenente la specifica autorizzazione a ricorrere al procedimento di cui all'art. 23 CGS), che, però, a parte il dato letterale e per quanto detto, è inidonea a spiegare effetti quanto ad eventuali future impugnazioni.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.

Il Presidente della CDN  
**Dott. Sabino Luce**

“”

**Pubblicato in Roma il 7 giugno 2012**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**